



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 115 / 2010

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo della Spezia e Comandante del Porto della Spezia:

VISTI gli artt. 12 e 13 del Regolamento CEE n° 302 / 2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 ;

VISTO il dispaccio prot. n° 14152 in data 05 maggio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;

VISTO il dispaccio prot. n° 44010 in data 19 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio IV ;

VISTO il dispaccio prot. n° 22427 in data 31 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1967 / 2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006 ;

VISTO il dispaccio prot. n° 8391 in data 29 aprile 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;

VISTO il dispaccio prot. n° 12780 in data 15 giugno 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso

O R D I N A

ART. 1 - La pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno .

ART. 2 - Per essere autorizzati alla pesca ricreativa e sportiva del Tonno Rosso il richiedente, proprietario / armatore / utilizzatore di unità da diporto, dovrà presentare idonea comunicazione in carta semplice ed in duplice copia (All. 1) a questa Capitaneria di Porto allegando i seguenti documenti :

- Fotocopia documento di identità ;
- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto .

ART. 3 - La sopra citata comunicazione verrà vistata da questa Capitaneria di Porto ed avrà validità triennale limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 14 ottobre di ogni anno e dovrà essere tenuta insieme ai documenti di bordo.

ART. 4 - Nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno.
Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare .

ART. 5 - E' vietata la commercializzazione del Tonno Rosso.

ART. 6 - Per la cattura del Tonno Rosso è vietato l'uso di palangari.

ART. 7 - La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm. .

ART. 8 - E' fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF - telefono cell. ecc. ecc.) la cattura del tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina .

ART. 9 - I punti di sbarco del Tonno Rosso nel Compartimento Marittimo della Spezia sono :

Levanto - (Ufficio Locale Marittimo) Tel n° 0187 / 808150

- Località Vallesanta – Porticciolo -
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00

Portovenere - (Ufficio Locale Marittimo) Tel n° 0187 / 790768

- testata molo Doria –
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 17,00

La Spezia - (Capitaneria di Porto della Spezia) Tel n°0187 / 2581222 / 2581229

- Molo Italia -
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00

Lerici - (Ufficio Locale Marittimo) Tel n° 0187 / 964545

- calata Mazzini – vicinanza gru -
dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 17,00

Foce della Magra - (Ufficio Locale Marittimo) Tel n° 0187 / 648066

- Fiumaretta - pontile ormeggio barconi per Punta Corvo -
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00

ART. 10 - Entro 24 ore dallo sbarco del tonno rosso catturato deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura (All. 2) .

ART. 11 - Eventuali provvedimenti di interruzione della pesca del Tonno Rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca ricreativa e sportiva .

ART. 12 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza cui sarà data la massima diffusione mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto della Spezia e all'albo Pretorio dei Comuni rivieraschi .

ART. 13 - L'ordinanza n° 87 / 2010 in data 24 maggio 2010 è abrogata .

ART. 14 - I contravventori a quanto disposto dalla presente ordinanza saranno puniti ai sensi di legge .

La Spezia, 17 giugno 2010

**F. to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo CANTORE**

Alla Capitaneria di Porto della Spezia

Articoli 12 e 13 del reg. (CE) n. 302/2009

La/Il sottoscritto/a nata/o il
a e residente in
Via/Piazza n. civ. , in qualità di: ☐ proprietario /
☐ armatore / ☐ utilizzatore del: ☐ natante / ☐ imbarcazione / ☐ nave da diporto
denominato/a matricola n. di lunghezza f.t.
.....di colore iscritta nei ☐ R.I.D. / ☐ R.N.D. di
di stanza nel porto di presso
ormeggio n. numero telefonico

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del "tonno rosso" (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

A tal fine allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia del documento di identità tipo
n. rilasciato da
in data

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità autorizzata è vietato detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Reg. (CE) 302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cell., ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

La Spezia,

Firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

NULLA OSTA N °

RILASCIATO IL

VALIDO FINO AL

Dichiarazione di cattura del Tonno Rosso (Regolamento CE n° 302 / 2009)

Nome e / o numero d'iscrizione dell'unità da diporto : _____

Nominativo del Comandante : _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

all'Ufficio Marittimo di : _____

Porto di Sbarco : _____

Data cattura	Quantitativi catturati in Kg.	N° esemplari	Posi zione	
			Latitudine	Longitudine

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare le comunicazione preliminare

a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco